



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 28 febbraio 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Prot. 7400/PROD.COMM.
Rif. prot. 4081 dd. 09/12/2006

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Problematiche
interpretative

Si fa riferimento alla nota del Comune in indirizzo, citata a margine, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Articolo 68, comma 4.

La somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nel nuovo testo trova la sua disciplina negli articoli 47, commi 5 e 6, e 68, comma 4.

La prima disposizione (articolo 47, commi 5 e 6), attinente il commercio sulle aree pubbliche, consente la somministrazione soltanto di bevande alcoliche (**mai** superalcoliche) esclusivamente nelle fiere di cui all'articolo 50 (pertanto non è ammissibile tale somministrazione nei mercati disciplinati dall'articolo 48).

La seconda disposizione (articolo 68, comma 4), relativa in maniera specifica alla somministrazione di superalcolici, esplicitamente non la consente tra gli altri negli esercizi operanti nell'ambito di <<strutture culturali e **fieristiche**>>; poiché le "strutture fieristiche" costituiscono un concetto giuridico differente dalle fiere di cui all'articolo 50, che sono anche citate nel comma 4 dell'articolo 68, deve concludersi che la somministrazione di superalcolici non è consentita nemmeno nelle fiere campionarie che si svolgono in strutture fisse (Fiera di Trieste, ESPOMEGO, ...).

Articolo 70, comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 70, comma 2, e 73, comma 1, sanciscono che al momento della “domanda” ed a maggior ragione della “denuncia” il soggetto sia *già* in possesso dei requisiti professionali, nonché morali, richiesti per l’attività di somministrazione, come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 7: l’articolo 7 non è altro che una specifica dell’articolo 5.

Articolo 70, comma 5

L’articolo 70, comma 5, subordina il rilascio dell’autorizzazione per un pubblico esercizio al previo accertamento della conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, e igienico – sanitarie, prevenzione incendi, pubblica sicurezza, quindi il Comune non potrà mai rilasciare l’autorizzazione amministrativa prima che il richiedente abbia perfezionato tutti questi presupposti.

Se si rapporta tale disposizione con quanto prescritto dall’articolo 83, commi 4, lettera a), e 5, si deve prendere atto che l’articolo citato risulta parzialmente inapplicabile, in quanto l’ipotesi di cui al comma 5 non potrà mai verificarsi; un’unica precisazione si ritiene utile fornire in proposito: i casi di *comprovata necessità* ai fini della prevista proroga possono riguardare anche fattispecie diverse da quelle di cui al comma 5 dell’articolo medesimo (es. un’improvvisa e lunga malattia dell’operatore).

Combinato disposto di cui agli articoli 72 e 83

Ai sensi dell’articolo 109, comma 1, la denuncia d’inizio attività *sostituisce* l’autorizzazione; ne consegue che nell’ipotesi di subingresso in un esercizio pubblico senza la prescritta DIA è applicabile *in toto* la sanzione di cui al comma 1 dell’articolo 83.

Articolo 74 comma 6

Il richiamo all’articolo 28, comma 4, contenuto nell’articolo 74, comma 6, risulta improprio: l’articolo corretto è il 38.

Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede di un esercizio pubblico nella stessa zona è soggetto a DIA (si rinvia alle argomentazioni sopra sviluppate per quanto riguarda l’articolo 70, comma 5)

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/